

Delibera n. 9586 del 29-08-1997 proposta da LEVEGHI

Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995, avente ad oggetto: "Legge 10 maggio 1976, n. 319 e T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Nuova elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi e precisazioni in ordine all'applicazione della tariffa relativa agli scarichi provenienti da insediamenti civili".

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 sono stati approvati i nuovi criteri per l'elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi e precisazioni in ordine all'applicazione della tariffa relativa agli scarichi provenienti da insediamenti civili.

Tali criteri sono codificati in un allegato che si articola nei seguenti paragrafi:

A) Premessa

B) Elaborazione della tariffa

1. Determinazione dei coefficienti:

determinazione del coefficiente "F

determinazione del coefficiente "f"

determinazione dei coefficienti "d"

determinazione del coefficiente "da"

determinazione del coefficiente "K"

determinazione dei coefficienti "O_i-S_i-O_f-S_f"

determinazione del coefficiente "V"

2. Formule da applicare per la determinazione della tariffa

3. Elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque reflue di raffreddamento

3bis. Scarichi provenienti da insediamenti civili e assimilati

4. Ambito di applicazione

C) Modalità per la denuncia degli elementi necessari per la determinazione del canone o diritto.

In particolare, la sezione concernente <<Determinazione dei coefficienti "O_i-S_i-O_f-S_f">> prevede:

<<I coefficienti O ed S - rappresentanti rispettivamente il COD ed i materiali in sospensione totali - indicano le caratteristiche sia dello scarico dell'insediamento produttivo recapitato in fognatura (O_i-S_i), sia quelle del liquame grezzo totale affluente all'impianto di trattamento (O_f-S_f).

Per mediare le diverse situazioni esistenti nei vari tipi di impianti di trattamento delle acque, esistenti in provincia di Trento si considerano:

O_f = 400 mg/l (COD)

S_f = 100 mg/l (materiali in sospensione totali).

I rapporti O_i/O_f e S_i/S_f per le singole attività economiche sono dati dalla Tabella n. 5.

In alternativa gli utenti, in sede di denuncia annuale, possono presentare idonea certificazione dalla quale risultino i valori medi effettivi del COD e dei materiali

in sospensione totali delle proprie acque di scarico.

In tal caso dovrà essere determinato l'effettivo rapporto tra i valori così certificati ed i valori medi di Of ed Sf più sopra indicati.

E' pertanto fatto obbligo ai titolari degli scarichi produttivi che per la determinazione della qualità delle acque scaricate (coefficienti Oi-Si) non intendono far riferimento, in sede di denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, ai valori medi convenzionali per Oi/Of e Si/Sf riportati nella Tabella n. 5, di darne comunicazione all'ente gestore del servizio di fognatura entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ciò al fine di permettere all'ente gestore di disporre l'effettuazione dei controlli d'ufficio.

La certificazione della qualità delle acque scaricate deve essere riferita ad un minimo di 4 (quattro) analisi nell'arco dell'anno, distanziate di almeno 2 mesi l'una dall'altra. Qualora l'attività produttiva abbia ciclo stagionale, le analisi possono essere ridotte a 2 (due).

I prelievi sulle acque scaricate devono essere effettuati in presenza di un incaricato dell'ente gestore del servizio di fognatura o di un tecnico dallo stesso designato e secondo modalità stabilite dall'ente gestore.

L'ente gestore del servizio di fognatura ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli sulle acque scaricate. In caso di non rispondenza fra i valori del COD e dei Materiali in sospensione totali rilevati in detti controlli e quelli rilevati con le analisi predisposte dall'azienda, in sede di tariffazione dello scarico saranno applicati i valori medi convenzionali indicati nella Tabella n. 5.>>.

Orbene, ripetutamente è stato segnalato come la determinazione dei valori medi convenzionali per Oi/Of e Si/Sf di cui alla tabella 5 annessa alla deliberazione n. 3420/1995 - pur se ispirata a criteri rigorosi e precauzionali a salvaguardia delle stazioni depurative pubbliche - appaia calibrata su un ampio spettro di valori tabellari - in taluni casi sui valori massimi di accettabilità - stabiliti dalla tabella G allegata al TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in riferimento al COD (valore massimo: mg/l 5000) e ai materiali in sospensione totali (limite massimo: 250 mg/l).

Vero è che, in sede autorizzatoria nonché per effetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 18 gennaio 1991, sono prescritti - almeno per gli scarichi degli insediamenti produttivi di maggior potenzialità - i limiti più restrittivi mutuati dalla tabella C allegata alla legge n. 319/1976 (500 mg/l per il COD - 200 mg/l per i materiali in sospensione totali). Ciò significa che i rapporti Oi/Of e Si/Sf connessi alle statuizioni autorizzatorie sono in genere assai più ridotti rispetto ai valori medi convenzionali di cui alla predetta tabella 5, che - come detto - sono tarati in un intervallo più ampio, da 0 a 12,5, in ragione dello spettro teorico dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella G allegata al citato Testo Unico.

Alla luce di tali coordinate, si ritiene allora logico ed esigibile che i coefficienti relativi al COD e ai materiali in sospensione totali riflettano i corrispondenti valori massimi prescritti nel provvedimento di

autorizzazione allo scarico rapportati ai valori mediati Of (400 mg/l per il COD) e Sf (100 mg/l per i materiali in sospensione totali), così come postulato dalla specifica sezione della tariffa elaborata dalla deliberazione giuntale n. 3420/1995.

Si propone conseguentemente di integrare l'allegato 5 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 secondo i criteri sopra esposti, nell'obiettivo di assicurare la massima coerenza tra i coefficienti di determinazione del canone e i parametri di accettabilità prescritti dall'autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi.

Si propone infine - secondo un analogo orientamento - di riformare l'ultimo comma della sezione <<Determinazione dei coefficienti "Oi-Si-Of-Sf">> compresa nell'allegato alla suddetta deliberazione, nel senso di meglio chiarire il concetto di non corrispondenza tra i valori autocertificati dall'azienda e quelli rilevati in sede di controllo dall'ente gestore, nonché nell'obiettivo di individuare un più equilibrato rapporto tra i coefficienti in parola in caso di discrepanza tra le risultanze di parte rispetto a quelle rilevate dall'ente gestore della fognatura.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione e condivise le proposte di riforma

della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 in premessa citata;

- visto l'art. 3, commi da 42 a 46, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- visto l'art. 23 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1)di sostituire - nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 - l'ultimo comma della sezione <<Determinazione dei coefficienti "O_i-S_i-O_f-S_f">> con il seguente:

<<L'ente gestore del servizio di fognatura ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli sulle acque scaricate. Qualora il valore o la media aritmetica dei valori del COD e dei materiali in sospensione totali rilevati dall'ente gestore in sede di controllo siano superiori al 20% dei valori medi effettivi certificati dal titolare dello scarico produttivo, in sede di tariffazione dello scarico i coefficienti O_i e S_i sono dati dalla media aritmetica dei valori certificati dall'azienda e dei valori accertati dall'ente gestore in sede di controllo.>>;

2)di introdurre in calce alla tabella n. 5 allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 la seguente nota:

<<Tuttavia, qualora i limiti di accettabilità relativi al COD ed ai materiali in sospensione totali siano prescritti dal provvedimento di autorizzazione allo

scarico in misura più restrittiva rispetto ai limiti massimi previsti dalla tabella G allegata al TULP in materia di tutela dell'ambiente, in sostituzione dei valori medi previsti dalla presente tabella si applicano i valori risultanti dai seguenti rapporti, se più favorevoli al titolare dello scarico:

a)O_i

400 mg/l (COD)

ove O_i è dato dal limite per il COD prescritto dal provvedimento autorizzatorio;

b)S_i

100 mg/l (materiali in sospensione totali)

ove S_i è dato dal limite per i materiali in sospensione totali prescritto dal provvedimento autorizzatorio.

Fatta salva l'opzione per la certificazione dei valori medi effettivi prevista nella sezione <<Determinazione dei coefficienti "O_i-S_i-O_f-S_f">>, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dalla presente nota il titolare dello scarico produttivo deve allegare, alla denuncia annuale, copia dell'autorizzazione allo scarico, ponendo in evidenza i limiti di accettabilità dalla stessa prescritti.>>;

3) di disporre che le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1997 in riferimento alle acque scaricate nell'anno solare 1997;

4) di disporre, in via transitoria, che la disciplina derivante dalla modifica di cui al punto 1) trova altresì applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, in sede di tariffazione delle acque scaricate nell'anno solare 1996;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -